

**DISCIPLINARE PER LA CONCESSIONE DEI BUONI SPESA DI CUI ALL'ORDINANZA
PROTEZIONE CIVILE N. 658 DEL 29/03/2020**

Art. 1 – Oggetto

Art. 2 – Definizioni

Art. 3 – Soggetti beneficiari

Art. 4 – Importo del buono spesa

Art. 5 – Tempi e modalità di presentazione della domanda

Art. 6 – Modalità di concessione del buono spesa e individuazione dei beneficiari

Art. 7 – Procedura per la concessione del buono spesa

Art. 8 – Modalità di utilizzo del buono spesa

Art. 9 – Verifica dell'utilizzo del buono

Art. 10 - Disposizioni finali

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente disciplinare regola i criteri e le modalità per la concessione dei buoni spesa di cui all'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n.658 del 29/03/2020, adottata al fine di fronteggiare i bisogni alimentari dei nuclei familiari privi della possibilità di approvvigionarsi di generi di prima necessità, a causa dell'emergenza derivante dall'epidemia COVID-19.

2. Le disposizioni del presente disciplinare costituiscono quadro attuativo degli elementi di principio stabiliti dall'art. 12 della legge 241/1990 e degli obblighi di pubblicità stabiliti dagli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente Disciplinare si intendono:

a) per “*generi di prima necessità*” i prodotti alimentari, per l'igiene personale - ivi compresi pannolini, pannoloni, assorbenti e ad esclusione dei super alcolici- e prodotti per l'igiene della casa. Per la fornitura di medicinali di prima necessità si provvederà a stipulare apposita convenzione con le farmacie/parafarmacie del territorio.

b) per “*soggetti beneficiari*”, le persone fisiche in possesso dei requisiti di cui all'art. 3 del presente disciplinare;

c) per “*buono spesa*”, il titolo spendibile negli esercizi commerciali aderenti all'iniziativa, siti nel Comune di Soletto e pubblicati sul sito internet comunale.

Art. 3 – Soggetti beneficiari

I beneficiari sono individuati mediante la stesura di appositi elenchi stilati dall'Area Servizi Sociali sulla base dei principi definiti dall'OCDPC n. 658 del 29/03/2020 e dei criteri stabiliti dal presente Disciplinare, pertanto tenendo conto dei nuclei familiari più esposti ai rischi derivanti all'emergenza epidemiologica da virus COVID-19 con priorità verso quelli non già assegnatari di altra contribuzione pubblica (esempio Cassa Integrazione ordinaria e in deroga, NASPI, ASDI, DIS- COLL- Reddito di Cittadinanza, Reddito di Dignità regionale).

Inoltre, è considerato requisito essenziale per l'accesso al beneficio la circostanza, dichiarata dall'interessato, che: il saldo dei conti correnti bancari e/o postali, libretti bancari e/o postali, carte di debito prepagate (es. bancarie, postali ed universitarie), buoni fruttiferi bancari e/o postali, depositi bancari e/o postali intestati ai componenti il nucleo familiare non superino complessivamente la somma di euro 10.000,00.

Sono comunque esclusi dal buono spesa i percettori di forme di sostegno pubblico di importo superiore ad 800 euro/mese, ad eccezione di coloro che versano in particolari situazioni di disagio.

In tal caso il nucleo familiare verrà preso in carico dall'Assistente sociale e da essa valutato.

Art. 4 – Importo del buono spesa

L'importo del buono spesa sarà così determinato:

COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE

IMPORTO	Per ogni componente del nucleo familiare maggiore di anni 6 alla data di pubblicazione del Disciplinare	euro 50,00
	Per ogni componente del nucleo familiare minore di anni 6 alla data di pubblicazione della deliberazione di approvazione del disciplinare	euro 80,00

Il buono spesa sarà concesso *una tantum*.

E' fatta salva un'eventuale seconda assegnazione, previa presentazione di un'ulteriore istanza all'Ufficio Servizi sociali da parte dei precedenti assegnatari, solo qualora si determinassero

ulteriori risorse disponibili dopo aver soddisfatto tutti gli istanti collocati utilmente nella graduatoria approvata.

A tal fine, l'Ufficio Servizi Sociali dovrà valutare la sussistenza e il perdurare di comprovate e contingenti emergenze. Ad ogni buon conto la successiva domanda potrà essere presentata decorsi trenta giorni dall'erogazione del primo buono spesa.

Art. 5 Tempi e Modalità di presentazione

1. I nuclei familiari dovranno presentare apposita istanza, **dal 2 al 10 aprile 2020** utilizzando esclusivamente il modello all'uopo predisposto (unitamente alla certificazione di conformità dell'istanza all'originale e a copia di un documento di identità in corso di validità) pubblicato sul sito internet del Comune di Soletto.

2. Le istanze potranno essere presentate:

- a) per mail all'indirizzo affarigenerali@comune.soletto.le.it
- b) inviando foto dell'istanza al numero whatsapp **3206315602**.
- c) in via del tutto eccezionale e residuale, presentando la domanda al protocollo comunale.

All'istanza va obbligatoriamente allegato il documento di identità.

IL RICHIEDENTE DOVRA' CONSERVARE L'ISTANZA ORIGINALE, CHE VERRA' ACQUISITA SUCCESSIVAMENTE DALL'UFFICIO SERVIZI SOCIALI.

Il modello sarà reperibile sul sito del Comune di Soletto all'indirizzo www.comune.soletto.le.it e in tutti gli esercizi commerciali aderenti all'iniziativa.

Per ogni necessaria informazione si potranno contattare i seguenti numeri telefonici:

tel. **08361904153/08361904151/3206315602**.

Le istanze presentate fuori termine saranno comunque accettate ed eventualmente evase solo qualora i fondi fossero sufficienti o comunque se la dotazione venisse rimpinguata con successiva graduatoria da predisporre, con cadenza quindicinale, a cura del Settore Affari Generali.

Art. 6 – Modalità di concessione del buono spesa ed individuazione dei beneficiari

Il buono spesa sarà concesso a seguito di predisposizione di apposita graduatoria, sulla base dei punteggi che seguono, di tutte le istanze pervenute nei termini fissati.

In caso di parità di punteggio avrà precedenza il nucleo familiare con maggior numero di componenti e in caso di ulteriore parità, il buono spesa sarà assegnato all'istante più anziano di età.

Ad ogni buon conto, il Comune di Soletto si riserva di rivedere gli importi concessi, laddove non si potessero soddisfare tutte le istanze pervenute per carenza di risorse finanziarie, e comunque

ritenute meritevoli di accoglimento da parte dell'Ufficio Servizi Sociali.

E' possibile altresì rimodulare l'entità dell'importo concedibile, nel caso in cui i beneficiari ricevano stesse forme di aiuto economico da parte di Enti del Terzo Settore (a titolo esemplificativo: parrocchia, Associazioni di Volontariato, etc.) e di cui i Servizi Sociali siano a conoscenza.

CRITERI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI

a) Nucleo familiare non assegnatario di alcun sostegno pubblico	15
b) Presenza di figli minori nel nucleo familiare	10
c) Famiglia mono genitoriale con figli minori	5
d) Anziano solo ultra sessantacinquenne percettore di sola pensione sociale	5
e) Numero di componenti del nucleo familiare	1 punto per ogni componente il nucleo familiare fino ad un massimo di 5
e) Essere conduttore di un immobile a scopo abitativo	5

Art. 7 – Procedura per la concessione del buono spesa

La graduatoria sarà approvata dal dirigente del Settore Affari Generali e quindi i beneficiari saranno contattati dagli Uffici dei Servizi Sociali telefonicamente o per e- mail qualora indicata.

I beneficiari comunicheranno tempestivamente il nominativo degli esercenti commerciali, siti sul territorio comunale e aderenti all'iniziativa, presso cui intenderanno spendere i buoni spesa. Il Comune di Soletto provvederà a trasmettere agli esercizi commerciali l'elenco nominativo dei beneficiari e l'importo spendibile presso ciascun esercizio commerciale scelto dal beneficiario medesimo.

Art. 8 – Modalità di utilizzo del buono spesa

Gli esercizi commerciali aderenti all'iniziativa sono pubblicati sul sito internet comunale e sulla

pagina Facebook ufficiale del Comune di Soletto.

Art. 9 - Verifica dell'utilizzo del buono

1. L'Amministrazione verifica la veridicità delle dichiarazioni rese in sede di istanza provvedendo al recupero delle somme erogate ed alla denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000 in caso di false dichiarazioni.

Art.10 - Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si fa riferimento alla normativa statale e regionale vigente.

Il presente Disciplinare entra in vigore ad intervenuta esecutività della delibera di Giunta che l'approva.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AA.GG

DOTT.SSA CONSUELO TARTARO